

dossier

aprile 2020

Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie

Atto del Governo n. 163



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 133



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 199

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLI 1-2	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLI 3-7	6
SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO	6
ARTICOLI 8-14	8
SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO AL LAVORO	8
ARTICOLI 15-17	10
SPESE MEDICHE E ASSISTENZIALI	10
ARTICOLI 18-23	11
FAMIGLIE AFFIDATARIE	11
ARTICOLI 24-31	13
DISPOSIZIONI FINALI	13

Atto n.	163
Natura dell'atto:	Schema di decreto ministeriale
Titolo breve:	Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie
Riferimento normativo:	articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 180, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) - reca uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

L'articolo 1, comma 280, della L. 205/2017 prevede che con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Detta disposizione è descritta nella scheda riferita agli articoli 1 e 2.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia, ma non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella presente Nota sono riportati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-2

Disposizioni generali

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 279, della L. 205/2017 prevede che la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani per crimini domestici, di cui al DL 225/2010, sia incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche

e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito di reati di genere, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L'articolo 11 della L. 4/2018, come modificato dall'articolo 8 della L. 69/2019, ha successivamente incrementato il suddetto Fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 492, della L. 145/2018 ha infine incrementato il Fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è stato destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

Le norme, relative al Capo I, sono volte a definire l'ambito oggettivo e soggettivo del provvedimento in esame e a fornire le relative definizioni.

In particolare, l'articolo 1 precisa che il provvedimento in esame disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso nonché per gli orfani per crimini domestici destinate all'erogazione di borse di studio, per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie e per le spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e di genere (articolo 1).

Nell'ambito dei soggetti beneficiari, per "orfani" si intendono i figli minorenni e maggiorenni, di età non superiore a 30 anni, economicamente non autosufficienti, di vittime di crimini domestici o di genere [articolo 2, comma 1, lettere a) e b)].

Inoltre, si dispone che per “Concessionario” si intende la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione [articolo 2, comma 1, lettera e)].

La **relazione tecnica** riporta preliminarmente una tabella sintetica della ripartizione delle risorse sopra indicate destinate alle singole tipologie di intervento e le diverse annualità di riferimento, come determinate con il provvedimento in esame:

	<i>(euro)</i>							
Benefici	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Borse di studio	2.000.000	4.000.000	5.960.256	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Orientamento e formazione	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Incentivi assunzioni	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Spese mediche	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Famiglie affidatarie	0	0	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale	2.000.000	4.500.000	12.460.256	14.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

La RT afferma quindi che, in particolare, la ripartizione è stata effettuata considerando che le somme destinate al Capo IV (Spese mediche e assistenziali) sono stanziare esclusivamente per tre anni e non sono state rifinanziate; lo stanziamento operato dalla L. 205/2017 è inoltre da ripartire, nel suo ambito, oltre che per le finalità di salute anche per quelle di studio nonché di avviamento e formazione lavoro. Considerata, quindi, l'incidenza delle spese mediche sul generale stanziamento per le altre finalità, si è ritenuto di decurtare in misura fissa dal totale degli stanziamenti ed esclusivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020 la somma di euro 500.000 annui da devolvere per le finalità del Capo IV. Si è ritenuto poi di ripartire in misura uguale il restante importo per le finalità di studio di cui al Capo II (Sostegno al diritto allo studio) e di lavoro di cui al Capo III (Iniziativa di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa).

Con riferimento all'articolo 1, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la RT chiarisce che la disposizione limita l'erogazione dei benefici all'età di 30 anni dell'orfano maggiorenne economicamente non autosufficiente, cui le disposizioni di legge riservano il 30 per cento delle risorse; tale scelta, più ampia della previsione di anni 26 applicata per l'erogazione di altri benefici di legge e nel silenzio della normativa, è stata ritenuta congrua considerando le difficoltà di inserimento economico in cui possono incorrere i beneficiari in questione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame precisano l'oggetto del provvedimento in esame (disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del

Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso nonché per gli orfani per crimini domestici, come rivvenienti dall'articolo 1, comma 279, della L. 205/2017, dall'articolo 11, comma 1, della L. 4/2018 e dall'articolo 1, comma 492, della L. 145/2018). Le norme altresì specificano, tra l'altro, che i beneficiari delle misure previste sono i figli minorenni e maggiorenni, di età non superiore a 30 anni, economicamente non autosufficienti, di vittime di crimini domestici o di genere. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in riferimento alla definizione di tale platea (più ampia di quella con età massima di 26 anni applicata per l'erogazione di altri benefici di legge), atteso che le risorse utilizzate corrispondono a specifici limiti di spesa, corrispondenti agli stanziamenti previsti nelle norme sopra richiamate.

In merito a detti stanziamenti, come evidenziati nella tabella riportata nella RT, si rileva inoltre che le risorse previste per le borse di studio (2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018 e 5.960.256 euro per il 2019), per le spese mediche (0,5 milioni per gli anni 2018 e 2019) e per il sostegno alle famiglie affidatarie (6 milioni di euro nel 2019) fanno riferimento a esercizi pregressi. Per le considerazioni connesse a tale imputazione si rimanda alle successive schede relative agli articoli da 3 a 7 (Sostegno al diritto allo studio), agli articoli da 15 a 17 (Spese mediche e assistenziali) e agli articoli da 18 a 23 (Famiglie affidatarie).

ARTICOLI 3-7

Sostegno al diritto allo studio

Le norme del Capo II disciplinano le modalità per il sostegno del diritto allo studio in favore dei beneficiari.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni prevedono che - nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dall'articolo 1, comma 279, della L. 205/2017, dall'articolo 11, comma 1, della L. 4/2018 e dall'articolo 1, comma 492, della L. 145/201 - per le suddette finalità siano destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:

- anno 2017: euro 2.000.000;
- anno 2018: euro 4.000.000;
- anno 2019: euro 5.960.256;
- anno 2020: euro 3.500.000;
- anno 2021: euro 2.000.000;
- a decorrere dall'anno 2022: euro 1.500.000.

Le disposizioni inoltre:

- riconoscono quali benefici la previsione di borse di studio oppure la gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario. Detti benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le somme sono ripartite per due terzi per l'erogazione di borse di studio e un terzo per l'erogazione dei benefici relativi alla frequenza delle attività educative (articolo 4);
- stabiliscono che le risorse non impegnate per taluna delle finalità sopra indicate siano destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del provvedimento in esame (articolo 5);
- prevedono che i benefici decorrano comunque dalla data dell'evento. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale. Ai minori di età è riservato almeno il 70 per cento delle risorse disponibili. La quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti (articolo 6);
- disciplinano le modalità di accesso ai benefici, prevedendo in particolare la presentazione di istanza alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale provvede al suo inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. A tale istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (articolo 7).

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, precisa che l'importo delle borse di studio elargibili non è determinato in misura fissa ma rimesso ad una ripartizione delle risorse effettuata con delibera annuale del Comitato di solidarietà sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti il numero di orfani, le classi di età e la condizione scolastica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la misura dei benefici per il sostegno al diritto allo studio (erogazione di borse di studio e gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni) non viene specificata dalle disposizioni in esame. La RT precisa in proposito che l'importo delle borse di studio è rimesso ad una ripartizione delle risorse effettuata con delibera annuale del Comitato di solidarietà. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le risorse utilizzate

corrispondono a specifici limiti di spesa e che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Per quanto attiene alle risorse disponibili per le borse di studio, le stesse fanno riferimento anche a esercizi pregressi (2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018 e 5.960.256 euro per il 2019). In proposito, al fine di escludere effetti negativi sui saldi, appare necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della stessa risulti già scontato a legislazione vigente nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa.

Relativamente all'esercizio 2019 si rileva che lo stanziamento disponibile, teoricamente pari a 6 milioni di euro, risulta invece pari a 5.960.256 euro.

ARTICOLI 8-14

Sostegno per l'inserimento al lavoro

Le norme del Capo III disciplinano le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento dei beneficiari nell'attività lavorativa.

Le disposizioni in particolare - nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dall'articolo 1, comma 279, della L. 205/2017, dall'articolo 11, comma 1, della L. 4/2018 e dall'articolo 1, comma 492, della L. 145/201 - destinano alle iniziative di orientamento e formazione le risorse di seguito indicate, da ripartire tra regioni e province autonome:

- euro 2.000.000 per l'anno 2020;
- euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

Il riparto delle risorse è effettuato per il primo anno sulla base della popolazione residente e, a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma (articolo 8).

Le disposizioni inoltre prevedono che:

- il Comitato deliberi annualmente, sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la ripartizione delle risorse tra regioni e province autonome (articolo 9);
- regioni e province autonome rendicontino annualmente al Commissario sulle spese sostenute (articolo 10);
- nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), gli orfani sia riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50% dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:
 - anno 2020: euro 500.000;

- anno 2021: euro 1.000.000;
- a decorrere dall'anno 2022: euro 1.500.000.

Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'INPS e alla Prefettura competente, che provvede al suo inoltro al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato. L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'INPS effettua un monitoraggio del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa, non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne dà notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato (articolo 11);

- nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo stesso sia riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura competente, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi (articolo 12);
- il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporti la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito (articolo 13);
- le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui agli articoli 8 e 11 siano destinate al soddisfacimento delle richieste formulate nell'ambito del medesimo Capo III. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del provvedimento in esame (articolo 14).

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, nei limiti delle risorse stanziare, la destinazione a regioni e province autonome, come ripartite dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse stanziare al fine di prevedere iniziative di orientamento e formazione al lavoro. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le risorse utilizzate sono contenute entro specifici limiti di spesa.

Inoltre, si prevede che, nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, gli orfani sia riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50% dei contributi dovuti per un periodo massimo di 36 mesi. Per tali benefici le risorse sono previste in ragione di 500 mila euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per il 2021 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La RT non fornisce i parametri di riferimento dell'incentivo (importo contributivo medio annuo, tetto massimo di sgravio, platea di soggetti interessati). In proposito, pur rilevando che il beneficio opera entro prefissati limiti di spesa e che è previsto un meccanismo procedurale per prevenire il loro superamento, sarebbe comunque utile acquisire elementi informativi volti a valutare la congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma.

Quanto agli adempimenti a carico dell'INPS, non si formulano osservazioni nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma – che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, in merito ai meccanismi di riassegnazione di risorse ed economie di spesa, indicati dall'art. 14, andrebbero acquisiti elementi di valutazione per escludere effetti negativi sui saldi di cassa.

ARTICOLI 15-17

Spese mediche e assistenziali

Le norme, relative al Capo IV del provvedimento in esame, disciplinano i benefici per le spese mediche e assistenziali.

Le disposizioni in particolare - nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dall'articolo 1, comma 279, della L. 205/2017, dall'articolo 11, comma 1, della L. 4/2018 e dall'articolo 1, comma 492, della L. 145/201 – assegnano alle spese mediche e assistenziali risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (articolo 15).

Le disposizioni inoltre prevedono che:

- le domande siano presentate alla Prefettura competente, che provvederà al suo inoltro al Commissario. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella a) dell'allegato I del provvedimento in esame, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella b) del medesimo allegato. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato (articolo 16);

- eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo siano destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi (articolo 17).

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, analogamente a quanto rilevato per gli stanziamenti relativi all'erogazione di borse di studio (articoli 3-7), le risorse stanziare per i benefici in esame fanno riferimento a esercizi pregressi (500 mila euro per gli anni dal 2017 al 2019). In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della stessa risulti già scontato a legislazione vigente, nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa. Ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di cassa. Riguardo infine all'art. 17, si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'art. 14.

ARTICOLI 18-23

Famiglie affidatarie

Le norme, relative al Capo V del provvedimento in esame, disciplinano i benefici per le spese mediche e assistenziali.

Le disposizioni chiariscono che per misure di sostegno e di aiuto economico si intendono quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori orfani per crimini domestici o di genere affidati. Sono soggetti beneficiari le famiglie affidatarie, incluse le famiglie parentali (articoli 18 e 19).

Le disposizioni inoltre prevedono che:

- sostegno e aiuto economico siano corrisposti ai beneficiari minorenni a condizione che la famiglia sia riconosciuta affidataria e che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore (articolo 20);
- la domanda di sostegno ed aiuto economico sia presentata dalle famiglie interessate alle Prefetture competenti per l'inoltro al Commissario che provvede previa delibera del Comitato (articolo 21);
- le risorse - nei limiti di quelle stanziare sul Fondo dall'articolo 1, comma 279, della L. 205/2017, dall'articolo 11, comma 1, della L. 4/2018 e dall'articolo 1, comma 492, della L. 145/2011 – siano attribuite alle famiglie richiedenti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale (articolo 22);
- i benefici cessino al raggiungimento della maggiore età del beneficiario (articolo 23).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono un beneficio economico nella misura fissa di euro 300 in favore delle famiglie affidatarie per ogni minore affidato. Tale misura è stata determinata sulla base di una istruttoria svolta dall'ufficio del Commissario per il tramite delle Prefetture e sulla base dei dati statistici dei crimini domestici. All'esito di tale istruttoria sono risultati circa 2.000 orfani di crimini domestici e si è pertanto ripartita la somma di euro 6.000.000 per il numero di 2.000 orfani.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, nell'ambito di specifici limiti di spesa (6 milioni nel 2019 e 8 milioni annui a decorrere dal 2020), l'erogazione di risorse alle famiglie affidatarie nella misura di 300 euro mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Pur rilevando che il beneficio in questione opera nell'ambito di un limite massimo di spesa, per il cui rispetto è preordinato un meccanismo di rideterminazione proporzionale delle erogazioni ai beneficiari, sarebbe comunque utile acquisire informazioni sui seguenti elementi, che costituiscono presupposto per valutare la congruità dello stanziamento. In particolare:

- 1) la relazione tecnica fa riferimento a "circa 2.000 orfani di crimini domestici": appare utile, da un lato, conoscere se tale platea sia esaustiva di tutti i soggetti aventi diritto, comprensiva quindi dei minori orfani a seguito dei delitti di genere, dall'altro, acquisire dati circa gli orfani eventualmente collocati presso strutture diverse da una famiglia affidataria, per i quali non risulta dunque applicabile il beneficio in esame;
- 2) tenuto conto che la spesa in questione è una prestazione sociale monetaria, la cui eventuale riduzione in corso d'anno può essere caratterizzata da una certa rigidità, sarebbe utile acquisire chiarimenti circa le modalità applicative della riduzione proporzionale nell'ipotesi in cui la stessa debba aver luogo dopo l'avvio delle prime erogazioni mensili.

Infine, si rileva che le risorse prevedono anche uno stanziamento relativo a un esercizio pregresso (2019). In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della suddetta erogazione risulti già scontato a legislazione vigente, nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLI 24-31

Disposizioni finali

Le norme, relative al Capo VI, ricomprendono le disposizioni finali relative ai benefici recati dal provvedimento in esame.

Le disposizioni prevedono che:

- possano accedere al Fondo per i benefici previsti dai Capi II, III e IV, i soggetti di età non superiore ai 30 anni (articolo 24);
- l'istanza di accesso al Fondo sia presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico (articolo 25);
- i benefici siano tra di loro cumulabili (articolo 26);
- la gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa siano effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio (articolo 27);
- gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, siano revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non è soggetto a ripetizione (articolo 28);
- all'attuazione del provvedimento in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 30).

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla clausola di invarianza, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli uffici del commissario e delle prefetture possano effettivamente fronteggiare i nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente e che le nuove erogazioni non comportino variazioni onerose nella convenzione con la CONSAP, soggetto gestore del fondo a legislazione vigente (art. 2, comma 1, lettera e).

Infine, con riferimento alla verifica delle quantificazioni del provvedimento nel suo insieme, si osserva che la relazione tecnica, pur essendo redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia, non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato: in merito appare necessario un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 30, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Copertura finanziaria" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria".